

# **Condizioni Generali di Contratto**

**PER LA VERIFICA E CONVALIDA DELLA  
QUANTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE  
EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA E DELLA  
LORO RIMOZIONE**

**(UNI EN ISO 14064-1:2019)**

## INDICE

PREMESSA	3
1. Definizioni	3
2. Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza	4
2.1 Oggetto del servizio	4
2.2 Divieto di consulenza.	4
3. Documenti e norme tecniche di riferimento	4
4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	4
5. Durata del contratto	4
6. Obblighi di ICMQ	4
6.1 Metodo di verifica	5
6.2 Auditors	5
6.3 Segreti aziendali e Riservatezza	5
6.4 Rilascio della Dichiarazione di Verifica	5
6.5 Accesso ai dati	6
6.6 Limiti Responsabilità	6
7. Obblighi del Cliente e dell'Organizzazione	6
7.1 Consegna documenti contrattuali	6
7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche	6
7.3 Obbligo di mantenimento della conformità	6
7.4 Eventi pregiudizievoli	6
7.5 Obbligo di pagamento del compenso	6
7.6 Interruzione dell'Audit	6
7.7 Obbligo di gestione di <b>gestione dei reclami</b>	6
8. Istruzione della Richiesta di Verifica.	7
9. Procedimento per il rilascio della Dichiarazione di Verifica	7
9.1 <b>Esame della</b> completezza della richiesta di verifica, conferma di avvio dell'iter di verifica e nomina valutatori	7
9.2 <b>Invio della Relazione sui Gas Serra</b>	7
9.3 Audit preliminare	7
9.3 Analisi strategica e analisi dei rischi connessi con le attività di verifica, definizione del piano di campionamento e del piano di audit	7
9.4 Visite in campo	8
9.5 Verifica dei dati e del sistema di monitoraggio	8
9.6 Valutazione dei risultati delle verifiche	9
9.7 <b>Decisione in merito al</b> rilascio della Dichiarazione di Verifica	9
9.8 <b>Eventi successivi al</b> rilascio della Dichiarazione di Verifica	9
9.9 Validità della Dichiarazione di Verifica	9
10. Uso della Dichiarazione di Verifica	9
11. Divulgazione al pubblico della Dichiarazione di Verifica	10
12. Risoluzione del contratto	10
13. Responsabilità civile	10
14. Ricorsi	10
15. Contestazioni e Reclami	10
16. Privacy	10
17. Copyright	10
18. Controversie – Arbitrato	10
18.1 Arbitrato	10
18.2 Autorità Giudiziaria	10

## PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e ispezione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle organizzazioni richiedenti servizi di verifica a convalida della quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.

### 1. Definizioni

Tutte le volte che in queste Condizioni Generali saranno usate con la lettera iniziale maiuscola, le seguenti parole avranno il seguente significato:

**Anno di riferimento:** Periodo storico specificato allo scopo di confrontare le emissioni o le rimozioni di GHG o altre informazioni relative al GHG nel tempo (UNI EN ISO 14014-1:2019 §3.2.10).

**Audit:** processo mediante il quale ICMQ valuta, attraverso processi di verifica e, il Sistema di Monitoraggio e attuato dall'Organizzazione la fine di verificarne la conformità alla Norma e di confermare l'affidabilità dei dati contenuti nella Comunicazione GHG.

**Auditor/Auditors:** la/le persona/e incaricate da ICMQ di eseguire in campo la verifica destinata alla valutazione di conformità del Sistema di Monitoraggio attuato dell'Organizzazione.

**Azioni Correttive:** tutte le azioni che l'Organizzazione dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ;

**Categoria di Emissioni:** emissioni aggregate secondo le definizioni di cui al paragrafo 5.2.4 della Norma ISO 14064-1:2019.

**Cliente:** organizzazione o persona che richiede una verifica.

*Nota: il cliente potrebbe essere l'Organizzazione o il responsabile del Progetto per il quale viene chiesta la verifica (Parte responsabile) o una terza parte.*

**Gas serra (GHG):** Costituente gassoso dell'atmosfera, sia naturale sia di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d'onda all'interno dello spettro della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nubi. (UNI EN ISO 14014-1:2019 §3.1.1)

**Inesattezza:** errore, omissione, segnalazione errata all'interno della Relazione sui gas serra.

**Inesattezza:** Rilevante: inesattezza relativa ai valori delle emissioni la cui entità supera la soglia di rilevanza.

**Installazione:** Singola installazione, insieme di installazioni o processi produttivi (fissi o mobili), che possono essere definiti all'interno di un singolo confine geografico, di un'unità organizzativa o di un processo produttivo.

**Non Conformità:** carenze del Sistema di Monitoraggio attuato dall'Organizzazione accertate durante gli audit condotti dagli Auditor ICMQ che hanno un impatto potenziale o reale sul valore complessivo delle emissioni di gas serra o sull'efficacia del sistema di raccolta dei dati. La Dichiarazione di Verifica non può essere rilasciata fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare della correzione di ciascuna non conformità e delle eventuali inesattezze da queste generate.

**Organizzazione:** persona o gruppo di persone aventi funzioni proprie, con responsabilità, autorità e relazioni per conseguire i propri obiettivi.

**Osservazione:** mancato rispetto della Norma che non impatta sull'efficacia del sistema di raccolta dei dati e che non genera inesattezze.

**Parte responsabile:** Persona o persone responsabili della realizzazione della Comunicazione GHG e del supporto alle informazioni relative ai gas serra.

**Progetto relativo ai gas serra (Progetto):** Una o più attività che alterano le condizioni identificate nello scenario di riferimento causando riduzioni delle emissioni di GHG o aumenti della rimozione di GHG.

**Raccomandazione:** spunto per il miglioramento del Sistema di Raccolta dati o del Rapporto sui gas serra identificato nel corso dell'audit.

**Rapporto sui gas serra:** Documento autonomo destinato a comunicare informazioni relative ai GHG di un'organizzazione o di un progetto ai suoi utilizzatori previsti (UNI EN ISO 14014-1:2019 §3.2.9)

**Norma:** l'insieme delle prescrizioni previste in applicazione della Norma UNI EN ISO 14064-1:2019 "Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione".

**Dichiarazione di Verifica:** affermazione formale scritta per l'utilizzatore previsto che fornisce garanzia sulle dichiarazioni presenti nella Relazione sui gas serra della parte responsabile.

**Relazione sui gas serra (Comunicazione GHG):** Affermazione o dichiarazione obiettiva e basata su fatti che costituisce l'oggetto della verifica o della validazione (UNI EN ISO 14014-1:2019 §3.4.3)

**Sistema di Monitoraggio:** sistema attuato in conformità alla Norma allo scopo di raccogliere ed analizzare i dati relativi alle emissioni di gas serra e di predisporre la relativa Relazione.

**Soglia di Rilevanza:** il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti. In mancanza di diversi accordi stabiliti tra ICMQ e il cliente, il valore della soglia di rilevanza è fissato nel 5% delle emissioni.

**Validazione:** processo per valutare la ragionevolezza delle ipotesi, limiti e metodi a supporto di una dichiarazione relativa ai risultati di attività future.

**Verifica:** processo per l'esame di un'asserzione relativa a informazioni e dati storici allo scopo di determinare se l'asserzione è materialmente corretta e conforme ai criteri.

Per tutte le altre definizioni contenute in queste Condizioni Generali si rinvia alle definizioni riportate nelle norme:

- UNI EN ISO 9000 "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia";
- UN EN ISO 14064-1:2019 "Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione";
- UN EN ISO 14064-3:2019 "Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra"

Che si intendono integralmente richiamate

## 2. Oggetto del servizio di certificazione. Divieto di consulenza

### 2.1 Oggetto del servizio

Il presente documento si applica verifica dei Comunità GHG contenente informazioni relative alle emissioni di una Organizzazione o a un Progetto relativo ai gas serra.

La verifica delle Comunicazioni GHG, prevede che ICMQ esamini la struttura, le politiche e le procedure adottate dall'Organizzazione o del Progetto al fine di predisporre la Comunicazione GHG, confermando che queste soddisfano tutti i requisiti specificati dalla Norma, e che raccolga evidenze oggettive sufficienti a esprimere un giudizio in merito ai dati contenuti nelle Comunicazioni GHG, e alla relativa incertezza, nell'ambito dei limiti di rilevanza.

Nell'ambito del presente documento l'Organizzazione è la parte che ha a disposizione e gestisce i dati primari e gli altri dati sulla base dei quali viene predisposta la Comunicazione GHG e pertanto è al centro del processo di verifica. La Parte responsabile potrebbe rientrare nell'ambito dell'Organizzazione o potrebbe essere un'altra persona o persone che redigono la Comunicazione GHG a partire dai dati forniti dall'Organizzazione. In quest'ultimo caso la parte responsabile potrebbe essere coinvolta nel processo di audit.

### 2.2 Divieto di consulenza.

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contraffattori, servizi di consulenza per aiutare le Organizzazioni nella messa a punto dei sistemi di gestione e/o di Sistemi di Monitoraggio e/o nella predisposizione di rapporti sui gas serra, a redigere la loro documentazione per tali schemi o a preparare la documentazione oggetto delle attività di verifica.

## 3. Documenti e norme tecniche di riferimento

Sono da considerarsi norme tecniche di riferimento i seguenti documenti:

- UNI EN ISO 14065 (versione corrente). Gas ad effetto serra – “Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento”;
- UN EN ISO 14064-1 (versione corrente) “Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione”;
- UNI EN ISO 14064-3 (versione corrente) “Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra”;
- in caso di attività di verifica eseguite nell'ambito dell'accreditamento, tutte le disposizioni previste dai regolamenti ACCREDIA, disponibili sul sito internet [www.accredia.it](http://www.accredia.it) e che le Organizzazioni s'impegnano a conoscere ed applicare;
- Normative/leggi cogenti applicabili al settore e alla Norma per cui si richiede la certificazione;
- Linee Guida EA/IAF applicabili

Costituiscono inoltre documenti di riferimento i seguenti documenti che sono stati letti ed approvati:

- a) tariffario in vigore per la certificazione;
- b) domanda di Certificazione e allegati (quando

previsto);

- c) le presenti Condizioni Generali di Contratto;
- d) regolamento uso del Marchio ICMQ DOC 05;

L'Organizzazione si impegna comunque a verificare periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, sul sito [www.icmq.org](http://www.icmq.org) (area riservata) se i documenti di cui sopra sono stati modificati rispetto a quanto sottoscritto al momento della Domanda di Certificazione.

## 4. Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Sul mantenimento dell'imparzialità in tutte le fasi di verifica e convalida sorveglia un Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nel quale sono rappresentate tutte le parti interessate alla Convalida, operante in base ad apposita procedura.

## 5. Durata del contratto

Il contratto si perfeziona alla data in cui ICMQ, una volta ricevuta la domanda di verifica con la sottoscrizione ed accettazione dei documenti ad essa collegati o richiamati, trasmette al cliente la lettera di accettazione (si veda anche il paragrafo 9.1).

Il contratto scadrà con il rilascio della Dichiarazione di Verifica. Il contratto potrà essere rescisso da ciascuna delle parti, con l'invio di una lettera Raccomandata A.R. o di un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno due settimane prima dalla data pianificata per l'esecuzione dell'audit da parte di ICMQ.

Il contratto scadrà invece dopo 1 (un) anno dal suo perfezionamento, qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti da ICMQ non possa essere rilasciata all'Organizzazione la Dichiarazione di Verifica entro tale termine, salvo diversi accordi scritti fra le parti per regolare l'eventuale proroga del contratto. Questa fattispecie include il caso in cui in fase di esame documentale di riscontrassero differenze sostanziali rispetto a quanto concordato in fase contrattuale o la necessità di variare il Livello di Garanzia (paragrafo 9.3) e il Cliente non accettasse l'integrazione contrattuale proposta di ICMQ.

In tal caso l'Organizzazione non potrà richiedere il rimborso delle somme versate e dovrà altresì corrispondere ad ICMQ tutti i corrispettivi previsti per l'eventuale attività svolta da ICMQ durante la validità del contratto stesso secondo le tariffe indicate nel Tariffario in vigore al momento della prestazione, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

## 6. Obblighi di ICMQ

La valutazione per la verifica delle Comunicazioni GHG verrà svolta da ICMQ, con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di verifica è “obbligazione di mezzi” e non “di risultato”. Di conseguenza, ICMQ potrà rilasciare la Dichiarazione di Verifica solo nel caso in cui la documentazione predisposta dall'Organizzazione sia conforme alla Norma e siano disponibili evidenze oggettive a supporto.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della verifica da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della verifica.

## 6.1 Metodo di verifica

La verifica è attuata da ICMQ con riferimento ai requisiti espressi nella Norma.

L'attività di verifica è intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare l'attendibilità di dati relativi alla quantificazione delle emissioni di GHG in uno specifico arco temporale. Non è quindi intesa come una certificazione a valenza pluriennale. Per tale ragione non è previsto alcun ciclo di sorveglianza pluriennale.

L'iter di verifica prevede un esame documentale iniziale e conseguente analisi dei rischi da parte di ICMQ, a cui potrà seguire una visita in campo e una verifica dei dati e del sistema di monitoraggio.

La visita in campo può essere condotta sia nel luogo in cui ha sede il processo produttivo e/o di erogazione del servizio, sia ove viene eseguita la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni utili alla predisposizione della Comunicazione GHG. I dettagli in merito all'esecuzione della visita in campo sono specificati al paragrafo 9.4.

ICMQ verificherà, sulla base di un piano di campionamento predisposto sulla base dell'analisi strategica e dell'analisi dei rischi, che l'Organizzazione non solo conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti connessi al Sistema di monitoraggio oggetto di Verifica, ma che di fatto li attui in concreto in modo efficace.

Il rilascio della Dichiarazione di Verifica non costituisce, da parte di ICMQ, la garanzia del rispetto degli obblighi di legge da parte dell'Organizzazione. L'organizzazione è la sola responsabile, sia verso sé stessa, sia verso i terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e dei propri prodotti/servizi alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di ICMQ.

Pertanto, l'assenza di non conformità rilevate non significa che non possano essere presenti non conformità nella convalida stessa.

## 6.2 Auditori

ICMQ si impegna ad incaricare dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto auditori preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della verifica e convalida delle dei dati relativi ai GHG e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il Cliente richiede la verifica, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

I Gruppi di Audit possono essere costituiti da "singoli valutatori" o da "più valutatori"; nei Gruppi di Audit il membro, incaricato di coordinare e dirigere l'Audit, è chiamato "Lead Auditor" e costituisce l'interfaccia con l'Organizzazione che riceve la verifica.

Per la valutazione, ICMQ può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto di ICMQ e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione. Saltuariamente gli Auditori possono essere accompagnati da ispettori osservatori nominati, sia da ICMQ sia dagli Organismi di Accredimento e/o di Abilitazione, i quali devono poter partecipare all'audit, senza interferire con esso.

ICMQ comunica al Cliente i nominativi degli Auditori incaricati della verifica. In occasione della prima attività di verifica, la comunicazione dei nominativi degli Auditori avviene a Posta Elettronica, in seguito ICMQ trasmette all'Organizzazione le credenziali per l'accesso all'area

riservata del proprio sito web e tutte le informazioni relative alla pianificazione degli audit e agli audit per gli anni successivi a quelli della prima convalida sono disponibili nell'area riservata del sito web di ICMQ eventuali modifiche al gruppo di audit vengono comunicate all'Organizzazione a mezzo e-mail.

L'Organizzazione, entro 5 giorni, può rifiutare uno o più Auditori proposti da ICMQ. La motivazione di tale ricusazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, ICMQ propone nuovi Auditori.

Il Lead Auditor si metterà in contatto con l'Organizzazione per concordare la data dell'audit e per stabilire l'eventuale organizzazione logistica.

Nel caso in cui un Auditor per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso all'Audit o ad interromperlo durante la sua esecuzione, ICMQ può incaricare un sostituto, concordandolo con l'Organizzazione. I criteri generali per la conduzione degli Audit si conformano alla norma UNI EN ISO 14064-3.

Gli auditori sopra indicati sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ, ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

Gli auditori di ICMQ potrebbero essere affiancati da valutatori dell'Ente di Accredimento che operano con lo scopo di valutare le prestazioni degli auditori di ICMQ al fine del rilascio o del mantenimento dell'accreditamento di ICMQ. ICMQ provvederà a comunicare all'Organizzazione i nominativi di eventuali valutatori dell'Ente di Accredimento, qualora l'Organizzazione rifiutasse di accogliere tali valutatori, non sarà possibile eseguite l'audit e, di conseguenza, il processo di rilascio della Dichiarazione di Verifica o di convalida si arresterà.

## 6.3 Segreti aziendali e Riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative all'Organizzazione, di cui ICMQ verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Auditori e per tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione.

Anche il personale dell'Organismo di Accredimento che, in fase di concessione e/o mantenimento dell'accreditamento di ICMQ, venga a conoscenza di informazioni relative all'Organizzazione, presso ICMQ o direttamente presso la sede dell'Organizzazione, è tenuto al segreto professionale.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

## 6.4 Rilascio della Dichiarazione di Verifica

Per le attività di verifica della Comunicazione GHG, al termine degli audit e del riesame indipendente, ICMQ rilascerà una Dichiarazione di Verifica. La Comunicazione GHG potrà essere giudicata "soddisfacente" solo nel caso in cui il Sistema di Monitoraggio sia conforme alla Norma e l'incertezza nei dati contenuti nella comunicazione rientri nei limiti previsti dalla Norma. In tutti gli altri casi ICMQ potrà rilasciare una Dichiarazione di Verifica nella quale di dichiara esisto "non soddisfacente".

## 6.5 Accesso ai dati

Contestualmente al rilascio della prima Dichiarazione di Verifica, ICMQ comunicherà all'Organizzazione le credenziali (user name e password) per l'accesso all'area riservata del proprio sito web all'interno della quale l'Organizzazione potrà accedere alle informazioni relative alla attività in corso tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo: gli audit pianificati, i nominativi degli auditor, gli attestati rilasciati ed i documenti di riferimento.

L'area riservata costituisce lo strumento ufficiale per la comunicazione delle informazioni relative al rapporto tra ICMQ e l'Organizzazione.

## 6.6 Limiti Responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- per la propria attività di verifica e convalida nel caso in cui la Parte responsabile non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- per difetti di prodotti/servizi forniti dalla Parte responsabile a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

## 7. Obblighi del Cliente e dell'Organizzazione

### 7.1 Consegnare documenti contrattuali

Per la prima attività di verifica, l'Organizzazione ha l'obbligo di sottoporre ad ICMQ la Comunicazione GHG ed i documenti a supporto dei dati in essa contenuti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'audit, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di verifica.

### 7.2 Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante le verifiche

L'Organizzazione si obbliga a fornire la massima collaborazione a ICMQ per la conduzione degli audit ed in particolare dovrà:

- agevolare l'accesso degli Auditor ai propri locali ove vengono svolte attività oggetto della richiesta di verifica e convalida segnalando, prima di tale accesso, l'esistenza di eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli Auditor ICMQ sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività oltre a fornire agli Auditor ICMQ tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale e quant'altro necessario in conformità alle vigenti leggi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- agevolare l'accesso a tutte le informazioni necessarie (inclusi i documenti) per la Valutazione garantendo la completezza e la veridicità delle stesse;
- assicurare la presenza del personale necessario;
- nel caso il Cliente desideri che un proprio consulente esterno partecipi agli audit, deve richiedere l'autorizzazione a ICMQ; tale consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà interferire.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti:

- degli eventuali valutatori degli Organismi di Accreditamento e/o di Abilitazione, che operino per esigenze del mantenimento dell'accreditamento e/o

dell'abilitazione di ICMQ e che l'Organizzazione è tenuta ad accogliere quando richiesto.

- degli eventuali osservatori agli Audit, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri Auditor o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che l'Organizzazione è tenuta ad accogliere quando richiesto.

### 7.3 Obbligo di mantenimento della conformità

L'Organizzazione si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti e ai propri servizi relativi alla verifica alla Comunicazione GHG, ai siti in cui avviene la loro produzione.

### 7.4 Eventi pregiudizievoli

Qualora il Cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

### 7.5 Obbligo di pagamento del compenso

Il Cliente si impegna a corrispondere i compensi (tariffe, quote e ogni altra spesa) per l'attività svolta da ICMQ anche in caso di mancato rilascio della Dichiarazione di Verifica o del suo rilascio con l'indicazione di un giudizio diverso da "soddisfacente". Infatti, ICMQ svolge per intero la propria prestazione sia nel caso di rilascio della Dichiarazione di Verifica (indipendentemente dal giudizio espresso), sia nel caso contrario e quindi non può far dipendere il pagamento del proprio compenso da un fatto estraneo alla propria volontà.

Il Cliente ha l'obbligo di attenersi alle modalità di pagamento ed ai compensi validi nel momento in cui viene svolta l'attività che sono indicate nel Tariffario in vigore.

In caso di ritardo nei pagamenti il Cliente dovrà riconoscere a ICMQ gli interessi di mora ex D.Lgs. n° 231/2002 nonché le eventuali spese legali per il recupero del credito.

Il Cliente s'impegna a versare ad ICMQ i compensi di ICMQ secondo quanto indicato nel Tariffario e secondo le modalità di pagamento in essi precisate, salvo diversi accordi scritti fra le parti.

Per le tariffe di un eventuale audit supplementare e per la quota per la riemissione della Dichiarazione di Verifica così come per la tariffa di ogni altro servizio fornito da ICMQ si farà riferimento al Tariffario in vigore al momento della richiesta.

### 7.6 Interruzione dell'Audit

Nel caso un Audit già programmato non possa essere iniziato o debba essere interrotto per motivi imputabili al Cliente (quali, ad esempio, la mancata implementazione delle procedure relative al Sistema di Monitoraggio, mancata disponibilità delle funzioni aziendali coinvolte nella verifica, etc.), mancata disponibilità della Comunicazione GHG, quest'ultimo è tenuto comunque a corrispondere ad ICMQ l'ammontare pari al costo totale di impegno del valutatore, spese comprese.

### 7.7 Obbligo di gestione di gestione dei reclami

L'Organizzazione deve:

- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui sia venuto a conoscenza relativi alla Comunicazione GHG;

- b) adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami;
- c) documentare e registrare le azioni adottate;
- d) rendere disponibili agli auditors ICMQ sia le registrazioni delle segnalazioni sia la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e) accogliere, a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità competente, eventuali audit senza preavviso decisi da ICMQ e/o dall'ente di accreditamento.

## 8. Istruzione della Richiesta di Verifica.

Possono accedere alla verifica della Comunicazione GHG, tutte le Organizzazioni che operano con forniture di beni e servizi. Nell'ambito dei servizi oggetto del presente documento non sono previste attività di validazione.

Prima dell'avvio delle attività di verifica, ICMQ emette un preventivo basato sulle informazioni fornite dal Cliente.

Di norma il preventivo viene calcolato ipotizzando una verifica eseguita con Livello di Garanzia "Ragionevole". Qualora il Cliente richiedesse una verifica con livello di Garanzia "Limitato" dovrà fornire le motivazioni (es: impossibilità oggettiva di ottenere dati con sufficiente livello di affidabilità). Tali motivazioni saranno valutate da ICMQ che si riserva il diritto di non emettere un'offerta col livello di garanzia "Limitato".

Il richiedente deve presentare ad ICMQ una Domanda di Verifica compilando un apposito modulo (MOD 52) con tutti gli allegati richiesti, che può essere riferita a più impianti, unitamente alle presenti Condizioni Generali.

Nella domanda di Verifica il richiedente indica il livello di garanzia richiesto che può essere:

- ragionevole garanzia: per un ragionevole livello di garanzia verificatore fornisce un ragionevole, ma non assoluto livello di garanzia che l'asserzione relativa al GHG della parte responsabile sia sostanzialmente corretta (UNI EN ISO 14064-3:2019 3.6.6).
- limitata garanzia: un limitato livello di garanzia è distinguibile da un ragionevole livello di garanzia nel fatto che c'è meno enfasi nell'esame dettagliato di dati ed informazioni forniti a supporto dell'asserzione relativa ai GHG. Per un limitato livello di assicurazione, è essenziale che il verificatore non porti l'utilizzatore previsto a credere che stai fornendo un ragionevole livello di garanzia (UNI EN ISO 14064-3:2019 3.6.7).

Una volta iniziata la verifica non è possibile diminuire il livello di garanzia (passare, cioè, da ragionevole a limitata).

ICMQ ha facoltà di richiedere eventuali ulteriori informazioni e/o documenti a completamento della richiesta.

ICMQ avvia successivamente l'iter di verifica e comunica formalmente all'Organizzazione i nominativi degli auditors facenti parte del gruppo di audit.

## 9. Procedimento per il rilascio della Dichiarazione di Verifica

Il procedimento di verifica si ripete per ciascun Anno di riferimento e comprende le seguenti fasi principali:

- 1.
2. esame della completezza della richiesta di verifica e conferma avvio iter di verifica a convalida e nomina valutatori;

3. eventuale verifica preliminare, dietro richiesta scritta del Cliente;
4. analisi strategica e analisi dei rischi connessi con le attività di verifica, definizione del piano di campionamento e del piano di audit;
5. visite in campo;
6. verifica dei dati e del sistema di Monitoraggio;
7. valutazione dei risultati della verifica;
8. rilascio della Dichiarazione di Verifica;

### 9.1 Esame della completezza della richiesta di verifica, conferma di avvio dell'iter di verifica e nomina valutatori

ICMQ, verificata la completezza dei documenti allegati alla Domanda di Verifica, tra cui le presenti Condizioni Generali, e l'avvenuto pagamento della quota da versare alla Domanda di Verifica, invia al Cliente una comunicazione con la quale conferma al Cliente l'avvio dell'iter e la nomina degli auditors incaricati di effettuare le verifiche.

La comunicazione di cui sopra, contiene gli elementi salienti delle attività di verifica che sono state richieste tra cui:

- nome dell'organizzazione oggetto di verifica;
- attività svolte dell'organizzazione e che saranno oggetto di verifica;
- sedi in cui si svolgono le attività oggetto di verifica;
- livello di garanzia;
- soglia di rilevanza;
- norma di riferimento.

### 9.2 Invio della Relazione sui Gas Serra

L'Organizzazione invia la Relazione sui gas Serra, ad eventuali ulteriori documenti a supporto, al Responsabile del Gruppo di Verifica (RGVI). Questo passaggio costituisce l'avvio formale delle attività di verifica e deve avvenire almeno due settimane prima della visita in campo (qualora eseguita) o della verifica dei dati e del sistema di monitoraggio. Eventuali deroghe devono essere concordate tra l'Organizzazione e l'RGVI.

### 9.3 Audit preliminare

Il Cliente, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del Sistema di Monitoraggio, ha la facoltà di richiedere a ICMQ un solo audit preliminare. L'esito di questo audit non influisce in alcun modo la successiva attività di verifica. Inoltre, l'effettuazione di dell'audit preliminare non preclude il riscontro di non conformità durante lo svolgimento dell'audit di verifica né condiziona l'esito positivo di quest'ultimo. ICMQ, sulla base della documentazione fornita dagli Auditors dopo la "pre-visita" (rapporto di audit e suoi allegati), ne comunica al Cliente l'esito per consentirgli di introdurre le modifiche appropriate prima della effettuazione della verifica.

### 9.3 Analisi strategica e analisi dei rischi connessi con le attività di verifica, definizione del piano di campionamento e del piano di audit

L'ispettore coordinatore (RGVI), e/o altri membri del Gruppo di Verifica Ispettiva da lui designati, effettuano la verifica documentale iniziale della Relazione sui gas Serra.

Questa consiste nel valutare la Comunicazione GHG con particolare riferimento:

- campo di applicazione e attività dell'Organizzazione;

- confini temporali e fisici dell'inventario di gas serra;

Nei seguenti casi:

- dalle analisi effettuate emergono differenze sostanziali tra i contenuti della Comunicazione sui gas Serra e le informazioni concordate in fase contrattuale (a titolo esemplificativo e non limitativo in riferimento a attività svolte dall'Organizzazione e/o luoghi fisici in cui queste attività si svolgono);
- dalle analisi effettuate ai fini di eseguire una verifica con Livello di Garanzia "Ragionevole" risulta che non è possibile procedere con questo livello di garanzia (a titolo esemplificativo e non limitativo per una qualità dei dati inadeguata) e se rende necessari eseguire le attività adottando un Livello di Garanzia "Limitato";

ICMQ si riserva il diritto di interrompere le attività di verifica e di formulare una integrazione all'offerta economica relativa allo svolgimento delle attività di verifica. Le attività di verifica non potranno riprendere fino all'avvenuta accettazione dell'integrazione da parte del Cliente.

Scopo della **verifica documentale** è acquisire le informazioni necessarie per eseguire l'analisi strategica e l'analisi dei rischi.

Il RGVI di ICMQ condurrà un'analisi strategia allo scopo di comprendere le attività e la complessità dell'organizzazione o del progetto di riduzione dei gas serra e definire il tipo e l'estensione delle attività di verifica.

A seguito dell'analisi strategica, Il RGVI eseguirà un'analisi dei rischi al fine di identificare i rischi di inesattezze rilevanti o di non conformità ai criteri definiti per il monitoraggio dei gas serra.

A partire dalle risultanze dell'analisi dei rischi, l'RGVI definirà un piano di campionamento e un piano di audit nel quale saranno definite le evidenze da raccogliere, le frequenze di campionamento e le visite in campo.

L'RGVI invia all'organizzazione i risultati della **verifica documentale**, eventuali Non Conformità o Osservazioni saranno analizzate nel corso della **Verifica dei dati e del sistema di monitoraggio**.

#### 9.4 Visite in campo

Qualora l'RGVI lo ritenesse necessario sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi, potranno essere eseguite una o più visite in campo presso il/i sito/i nei quali si svolgono le attività dell'Organizzazione.

La verifica in campo sarà comunque eseguita nei seguenti casi:

- verifica iniziale presso l'organizzazione;
- l'Organizzazione ha ricevuto in passato la verifica da parte di un verificatore diverso da ICMQ, ma non è possibile reperire i risultati di tale verifica;
- rispetto all'ultima verifica eseguita sono intervenute modifiche nella proprietà del sito o dell'installazione o sono intervenute modifiche rilevanti relative a emissioni, rimozioni e stoccaggi;
- durante il processo di verifica sono state rilevate inesattezze rendono necessaria la verifica in campo;
- si riscontrano modifiche rilevanti e non motivate relativamente a emissioni, rimozioni e stoccaggi rispetto a una verifica precedente;
- l'aggiunta presso il sito o l'installazione di sorgenti, assorbitori o serbatoi che sono rilevanti ai fini della Comunicazione GHG;

- modifiche rilevanti nel campo di applicazione o nei confini di rapportazione;
- modifiche significative nelle modalità di gestione dei dati relativi a un sito o a un'installazione.

A seguito della valutazione del rischio effettuata dall'RGVI, la verifica in campo può essere eseguita in modalità **da remoto** attraverso collegamento in **videoconferenza**.

La verifica in campo è utile per:

- valutare la coerenza fisica tra il sito/installazione e quanto descritto nella Comunicazione GHG;
- Intervistare le persone coinvolte nel Sistema di monitoraggio e responsabili per la raccolta dei dati.

Le verifiche ispettive in campo vengono effettuate con preavviso di almeno 5 giorni. In caso l'Organizzazione rifiuti, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori, **l'iter di verifica** sarà sospeso.

L'Organizzazione deve assicurare che:

- sia garantito agli ispettori ICMQ l'accesso a tutte le aree;
- tutti i documenti e le registrazioni pertinenti siano disponibili per gli auditor;
- gli auditor siano assistiti durante la verifica, anche con gli eventuali supporti logistici.

#### 9.5 Verifica dei dati e del sistema di monitoraggio

Gli elementi per la valutazione del Sistema di Monitoraggio e della Comunicazione GHG vengono raccolti in base all'apposita Lista di Controllo.

L'Organizzazione deve assicurare che:

- Le modalità adottate per la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati al fine del calcolo delle emissioni di gas serra siano conformi alla Norma.
- tutti i dati e i documenti relativi Comunicazione GHG siano disponibili per gli Auditor;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del sistema di monitoraggio siano pure disponibili per gli Auditor;

Al termine delle attività di verifica l'Auditor (o il **Responsabile** del Gruppo di Audit) rende noti all'Organizzazione i suoi rilievi sulle eventuali non conformità, osservazioni o **inesattezze non rettificate** emerse nel corso dell'audit e le eventuali raccomandazioni attraverso appositi moduli che l'Organizzazione deve controfirmare. Quest'ultimo, a pena di decadenza, dovrà richiedere all'Auditor la verbalizzazione di sue eventuali riserve.

Il **Responsabile del Gruppo di Audit** raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, rilievi, osservazioni e valutazioni conclusivi allegando eventuale documentazione di supporto.

La rilevanza di ciascun rilievo verrà valutata in base all'impatto o al potenziale impatto che questo può avere sulla correttezza dei dati oggetto di verifica in relazione alla soglia di rilevanza.

Nel rapporto di audit vengono segnalate anche eventuali **inesattezze rettificate** il cui impatto sulle emissioni avrebbe portato a superare la Soglia di Rilevanza in riferimento alle missioni complessive o alle emissioni relative alla Categoria di Emissioni sulle quale **l'inesattezza avrebbe avuto impatto**.

L'organizzazione dovrà valutare eventuali raccomandazioni decidendo se tenerne conto o meno. Le azioni messe in atto a seguito delle raccomandazioni per il

miglioramento saranno oggetto di verifica in occasione di eventuali successivi audit per la convalida di Relazioni sui gas serra.

Qualora le attività riguardanti il flusso dei dati, la complessità delle catene di fornitura e distribuzione, i sistemi di gestione delle informazioni adottati dall'Organizzazione, le attività di controllo o la logistica risultino essere più complesse di quanto previsto sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione, oppure si rilevino inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati, la durata della verifica potrà essere incrementata rispetto a quanto preventivato. I tempi aggiuntivi saranno fatturati come da tariffario.

#### 9.6 Valutazione dei risultati delle verifiche

ICMQ esamina il rapporto e conferma o meno all'Organizzazione quanto emerso nel corso dell'Audit. ICMQ può decidere per una istruttoria integrativa, consistente in una verifica documentale o in una visita supplementare, prima di sottoporre la pratica al Riesame Indipendente.

#### 9.7 Decisione in merito al rilascio della Dichiarazione di Verifica

La decisione in merito al rilascio delle Dichiarazione di Verifica viene presa in conformità alle procedure ICMQ. A seguito di tale attività, per le attività di convalida Comunicazione GHG, verrà emessa una Dichiarazione di Verifica nelle forme previste dalla norma UNI EN ISO 14064-3.

In particolare, la Dichiarazione di Verifica contiene l'indicazione del Livello di Garanzia Adottato ed un parere rientrante un una delle seguenti casistiche:

- **Positivo.** Nel caso in cui non vi siano non conformità non risolte né inesattezze rilevanti non rettificata e l'impatto sulle emissioni delle inesattezze rettificate durante il processo di verifica non avrebbe portato a superare la Soglia di Rilevanza in riferimento alle missioni complessive o alle emissioni relative alla Categoria sulle quale l'inesattezza avrebbe avuto impatto.
- **Positivo con Commenti:** Nel caso in cui non vi siano non conformità non risolte né inesattezze rilevanti non rettificata ma l'impatto sulle emissioni delle inesattezze rettificate durante il processo di verifica avrebbe portato a superare la Soglia di Rilevanza in riferimento alle missioni complessive o alle emissioni relative alla Categoria sulle quale l'inesattezza avrebbe avuto impatto. In questo caso, il parere è accompagnato da uno o più commenti che illustrano le motivazioni per cui è stato comunque possibile emettere un parere positivo.
- **Negativo:** Nel caso in cui non vi siano non conformità non risolte o inesattezze rilevanti non rettificata.

Se ritenuto utile, il responsabile del Riesame Indipendente può interpellare l'Organizzazione prima di esprimersi definitivamente.

Il risultato del Riesame Indipendente viene comunicato all'Organizzazione attraverso l'invio della Dichiarazione di Verifica.

A seguito del rilascio della Dichiarazione di Verifica, ICMQ iscrive l'Organizzazione in apposito Registro. Tale Registro sarà pubblicato e/o pubblicizzato secondo forme

e modalità stabilite da ICMQ. Inoltre, le informazioni relative alla Dichiarazione di Verifica possono essere trasmesse, quando richieste, ai soggetti aventi diritto.

#### 9.8 Eventi successivi al rilascio della Dichiarazione di Verifica

Qualora, una volta concluse le attività di verifica, l'organizzazione venisse a conoscenza di informazioni che possano pregiudicare la validità della Dichiarazione di Verifica, ne deve dare comunicazione a ICMQ entro 5 giorni lavorativi.

ICMQ valuta l'impatto di tali modifiche sulla Dichiarazione emessa. Qualora si rendesse necessaria una integrazione delle attività di audit già eseguite, ICMQ invia al Cliente un'offerta economica con l'indicazione dei costi. Le attività integrative e l'aggiornamento della Dichiarazione di Verifica potranno avvenire solo a seguito dell'accettazione di tale offerta da parte del Gestore

#### 9.9 Validità della Dichiarazione di Verifica

La Dichiarazione di Verifica è relativa ad uno specifico periodo di riferimento, indicato nella Relazione stessa e contiene il giudizio espresso da ICMQ sul Sistema di monitoraggio e sulla Comunicazione GHG. La Dichiarazione di Verifica non ha scadenza.

Nel caso, dopo l'emissione della Dichiarazione di Verifica, l'Organizzazione venga a conoscenza di fatti e/o informazioni che possano influenzare il contenuto della Comunicazione GHG, deve darne comunicazione a ICMQ entro 5 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza dei fatti/informazioni. ICMQ esaminerà i fatti/informazioni, valutando l'eventuale necessità di una revisione della Dichiarazione di Verifica. Analogamente ICMQ potrà chiedere all'Organizzazione di revisionare la Comunicazione GHG qualora fatti e/o informazioni che possano influenzarne il contenuto vengano comunicati da altre parti interessate.

#### 10. Uso della Dichiarazione di Verifica

Al Cliente viene concessa la licenza d'uso del marchio ICMQ, con facoltà di utilizzarlo nella documentazione tecnica e pubblicitaria ma nei limiti di quanto previsto dall'apposito Regolamento per l'uso del marchio DOC 05.

Nel caso di utilizzo improprio della Dichiarazione di Verifica e del marchio sopra citati, ICMQ richiede al Cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca della Dichiarazione di Verifica in base alla gravità del comportamento.

Il Cliente in possesso della Dichiarazione di Verifica deve cessare immediatamente l'utilizzo dello stesso e del marchio sopra citato nei casi di sospensione, revoca e rinuncia della Dichiarazione di Verifica.

Nel caso in cui il Cliente non dovesse utilizzare correttamente la Dichiarazione di Verifica e/o il marchio sopra indicato, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

L'Organizzazione ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della Dichiarazione di Verifica, di esibirla o citarla per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre

corretto riferimento al campo e ai limiti della verifica ottenuta e al numero della Dichiarazione di Verifica, in modo tale da non indurre in errore il destinatario sull'effettivo significato della Relazione.

#### **11. Divulgazione al pubblico della Dichiarazione di Verifica**

Il Cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'elenco delle aziende clienti che hanno ottenuto la convalida (anche sul sito [www.icmq.org](http://www.icmq.org)) in modo che chiunque possa verificare l'esistenza della Dichiarazione di Verifica. ICMQ comunicherà altresì, ove applicabile, tali informazioni anche all'Ente di Accreditamento, ad altri enti (CISQ), ad ogni altro soggetto che gliene faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ e sul sito web di ICMQ.

#### **12. Risoluzione del contratto**

Il contratto di certificazione si risolve *ipso iure* in caso di grave inadempimento alle presenti Condizioni Generali ed agli Allegati delle stesse, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ;

#### **13. Responsabilità civile**

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

L'Organizzazione acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di verifica e convalida. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

#### **14. Ricorsi**

L'Organizzazione può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ di cui all'art. 9.7 (Riesame Indipendente e rilascio della Dichiarazione di Verifica) esponendo, mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di Posta Elettronica Certificata, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione di tale decisione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico dell'Organizzazione.

#### **15. Contestazioni e Reclami**

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella dell'Organizzazione possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dell'Organizzazione stessa, anche da terze parti che possono fare riferimento alle presenti Condizioni Generali di Contratto disponibili nel sito internet [www.icmq.org](http://www.icmq.org). La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

#### **16. Privacy**

Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy, il Committente autorizza sin d'ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone

fisiche oggetto direttamente ed indirettamente attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile nella home page del sito [www.icmq.it](http://www.icmq.it).

#### **17. Copyright**

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti (Liste di Controllo) forniti all'Organizzazione. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito delle presenti condizioni generali. Non è consentito all'Organizzazione fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

#### **18. Controversie – Arbitrato**

##### **18.1 Arbitrato**

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

##### **18.2 Autorità Giudiziaria**

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione



alle presenti Condizioni Generali sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). L'Organizzazione, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.